

SEPARAZIONE FISCALE CON UNA MODIFICA ALL'ART. 162 DEL TUIR

## Semplificazioni in vista per l'investment management

*Documentazione sui prezzi esclude contestazioni di stabile organizzazione occulta personale*

DI VINCENZO ZURZOLO  
E PAOLO TOGNOLO

La documentazione sui prezzi di trasferimento esclude la contestazione di stabile organizzazione occulta personale nel caso di un veicolo di investimento estero che riceve servizi da una società di asset management italiana per espletare la propria attività in Italia. L'art. 49 del ddl di bilancio 2023, introducendo i nuovi commi 7-ter e 7-quarter all'art. 162 Tuir, disciplina la c.d. Investment Management Exemption: una separazione fiscale, al ricorrere di certe condizioni, tra i veicoli d'investimento non residenti e gli asset manager che operano per loro conto sul territorio nazionale, eliminando il rischio di contestazione di stabile organizzazione personale che costituisce un forte deterrente ad operare in Italia tramite strutture di asset management. Alla luce della citata disposizione, lo svolgimento nel territorio italiano da parte di società di asset

management di attività che prevedano la conclusione abituale di contratti compravendita, la negoziazione e la conduzione di operazioni preliminari o accessorie su: (a) strumenti finanziari; (b) derivati; (c) partecipazioni; e (d) crediti, in nome e/o per conto del veicolo di investimento non residente, non configurano una stabile organizzazione di quest'ultimo, anche se esercitate con poteri discrezionali. Il nuovo art. 162 Tuir incide, infatti, sullo status di indipendenza dell'agente che, insieme alla circostanza che lo stesso operi nell'ambito della propria ordinaria attività, consentono di escludere che l'agente configuri una stabile organizzazione c.d. personale dell'impresa non residente per conto della quale opera. Per quanto concerne i soggetti potenzialmente coinvolti, la norma interessa, da un lato, il soggetto attivo (i.e., asset manager) operante sul territorio nazionale, che può essere rappresentato da un soggetto residente o non residente anche operante tramite

propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato; e, dall'altro, il soggetto destinatario delle attività di servizio svolte dall'asset manager, che può essere rappresentato da un veicolo di investimento non residente, o da sue controllate, dirette o indirette. Tale disciplina è tuttavia subordinata al rispetto di determinate condizioni, che prevedono che: (1) il veicolo di investimento non residente e le relative controllate siano residenti o localizzati in Stati e territori "white-listed" che consentono un adeguato scambio di informazioni; (2) il veicolo rispetti i requisiti di indipendenza (da definire tramite decreto del Mef); (3) il soggetto operante in Italia non assuma cariche direttive nel veicolo estero o nelle sue società controllate e partecipi ai risultati del veicolo al di sotto di una soglia predefinita, pari al 25%, assicurando quindi la sua indipendenza; 4) la remunerazione dell'attività svolta in Italia da parte del soggetto residente, che presta servizi nell'ambito di accordi

con entità appartenenti al medesimo gruppo, rispetti il principio di libera concorrenza (arm's length principle) e sia supportata dalla documentazione idonea sui prezzi di trasferimento che quindi diventa requisito obbligatorio. Come precisato in relazione illustrativa, il ddl di Bilancio interviene quindi sulla nozione di stabile organizzazione domestica recata dall'art. 162 del Tuir, al fine di rendere certa, al ricorrere di determinate condizioni, la non configurabilità di una stabile organizzazione personale (commi 7-ter e 7-quarter) o materiale (comma 9-bis) in Italia di un veicolo di investimento nell'ipotesi in cui, nel territorio dello Stato, agiscano per suo conto i gestori degli investimenti ("asset manager"), con l'obiettivo ultimo di rimuovere gli effetti fortemente deterrenti relativamente alla decisione di localizzare in Italia attività di asset management e relativi indotti, in termini di competenze e occupazione.

© Riproduzione riservata